

REGOLAMENTO (UE) N. 1157/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, a livello nazionale e a livello dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione con riguardo all'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella

componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo 2012 relativo alle condizioni abitative, i codici delle variabili e le definizioni.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2012 relativo alle condizioni abitative da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

